



AREA TECNICA ED ALLESTIMENTI

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Riferimenti PNRR: M1C3-MISURA 1 INVESTIMENTO 1.3;

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Componente 3: Turismo e Cultura 4.0; Misura 1: Patrimonio culturale per la prossima generazione; Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei"

CUP: E94J22000040009

CIG: 947569460E

.....

L'anno 2023 il giorno 2 Gennaio presso la sede della Fondazione del Teatro Regio di Parma, sita in Parma, via Garibaldi 16/a

Tra

La **FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA**, con sede in Parma, via Garibaldi 16/a, p.iva e C.F. 02208060349 (di seguito anche indicata come "la Fondazione"), nella persona di **MICHELE GUERRA** cf. GRRMHL82A19G337B (Stazione Appaltante)

E

IREN SMART SOLUTIONS SPA, con sede in via Nubi di Magellano 30, 42123 Reggio Emilia, p.iva e C.F. 02184890354, nella persona dell'amministratore delegato p.t. Ing. **ZUELLI STEFANO** cf. ZLLSFN77M03H223W (Appaltatore)

Premesso

- che a seguito di procedura negoziata, l'Appaltatore è risultato aggiudicatario dei lavori in oggetto;
- che la Fondazione ha provveduto a verificare il possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
- che la verifica suddetta ha avuto esito positivo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La Fondazione Teatro Regio di Parma affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve, la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori indicati in epigrafe.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/16 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Sono allegati al presente contratto e costituiscono parte integrante del medesimo:

- A. i Capitolati tecnici di progetto integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
- B. gli elaborati progettuali e le relazioni del progetto definitivo; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;
- C. i piani di sicurezza;
- D. il cronoprogramma;
- E. le polizze di garanzia individuate nei successivi articoli.

Art. 2 Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad **€ 987.646,08** di cui:

- a) **€ 47.021,14** quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- b) **€ 896.678,71** per lavori;
- c) **€ 43.946,23** per attuazione dei piani della sicurezza.

Tutti gli importi sono indicati al netto dell'IVA di legge.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddddd), del Codice dei contratti, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 3 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'appaltatore ha eletto domicilio per tutte le comunicazioni presso .

È/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor autorizzato/i ad operare sul conto di cui oltre.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

IT
autorizzati ad operare sul conto, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Art. 4 Termini per l'avvio delle attività affidate

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'Appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni deve pervenire alla stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al presente articolo;

Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento.

Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

La consegna dei lavori sarà effettuata ai sensi dell'art. 5 del dm 7 marzo 2018, n. 49.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **167 (centosessantasette)** giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e distribuiti come da cronoprogramma.

Art. 5 Penali per i ritardi e premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

All'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, a valere sull'importo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 6 Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del periodo che precede.

Art. 7 Oneri dell'Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al termine dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 8 Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Rev 02 del 30/12/2022 Pag 4 Revisionato da: RUP Dott. Francesco Garulli

Fondazione Teatro Regio di Parma

Strada Garibaldi, 16/a 43121 Parma - Italia - Tel. +39 (0)521 203911 www.teatroregioparma.it
C.F. e P.I. 02208060349

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 9 Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 10 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

È versata un'anticipazione ai sensi della vigente normativa, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo pari ad euro 300.000,00 al netto delle ritenute di legge.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'esito positivo delle verifiche di legge. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 12 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a mezzo PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dalla legge e nei seguenti casi:

- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 13 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla legge vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 14 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

Rev 02 del 30/12/2022 Pag 6 Revisionato da: RUP Dott. Francesco Garulli

Fondazione Teatro Regio di Parma

Strada Garibaldi, 16/a 43121 Parma - Italia - Tel. +39 (0)521 203911 www.teatroregioparma.it
C.F. e P.I. 02208060349

conseguenza di errori progettuali.

Articolo 18 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, i regolamenti e provvedimenti attuativi vigenti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto vigente ed applicabile e il capitolato speciale d'appalto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Letto, confermato e sottoscritto

Parma, lì 2 gennaio , 2023 11:10 AM

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

Il legale rappresentante

Dott. Michele Guerra

IREN SMART SOLUTIONS SPA

Amministratore Delegato

Ing. Stefano Zuelli
